



Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS
via G. Pascoli n. 31 - 34129 TRIESTE

**Accordo contrattuale per l'erogazione del servizio residenziale
presso l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS**

Accoglimento di

L'anno, il giorno del mese di, presso la sede dell'A.S.P. ITIS, via G. Pascoli n. 31, Trieste

tra

l'A.S.P. ITIS tramite il Dirigente Sociale nata a il che agisce in nome e per conto dell'Azienda che rappresenta – c.f. 80013710324 – stanti i poteri attribuiti dallo Statuto,

e

il/la sig./sig.ra, nato/a a il, C.F....., abitante a in Via, in qualità di utente del servizio residenziale

e

il/la sig./sig.ra, nato/a a il, C.F., abitante a in Via, in qualità di obbligato in solido / in qualità di obbligato in solido e rappresentante volontario giusta procura / in qualità di obbligato in solido e rappresentante legale giusto / in qualità di rappresentante legale giusto/in qualità di amministratore di sostegno

(cumulativamente incaricati come "parte contraente")

Premesso che:

- in base alla normativa vigente l'A.S.P. ITIS ha ottenuto, con Decreto della Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali della Regione Autonoma F.V.G., l'autorizzazione all'attività aziendale di accoglimento residenziale;
- è pervenuta la richiesta da parte del/della sig./sig.ra....., in qualità di utente, per il proprio accoglimento / da parte del/della sig./sig.ra in qualità di rappresentante legale/volontario per l'accoglimento del/della sig./sig.ra , presso la residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello, in modo da poter fruire del servizio residenziale offerto dall'A.S.P. ITIS;
- il mancato rispetto per qualsiasi causa dell'adempimento delle obbligazioni, derivanti dal presente contratto, da parte del contraente comporta il venir meno delle obbligazioni da parte dell'ITIS, non sussistendo alcun obbligo a carico dell'ITIS di accoglienza ed assistenza;

tutto quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il presente accordo contrattuale disciplina le condizioni di residenza presso l'A.S.P. ITIS del/della sig./sig.rain qualità di utente, nonché obblighi, impegni ed oneri della parte contraente.

Art. 2

1. L'A.S.P. ITIS garantisce nelle residenze per anziani non autosufficienti il rispetto degli standard organizzativi e gestionali previsti dalle norme regionali, dalla Carta dei diritti e dei servizi sociali e dalla convenzione tra l'A.S.P. ITIS stessa e l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) al tempo vigenti.

Art. 3

1. Il/La sig./sig.raviene accolta presso la residenza per anziani non autosufficienti dell'A.S.P. ITIS a far data dal.....; l'accoglienza della persona avviene a seguito della richiesta indicata in premessa e determina le responsabilità economiche conseguenti la stessa.
2. L'accoglimento residenziale della persona deve permettere un inserimento appropriato e pertanto nella fase iniziale prevede un termine di 30 (trenta) giorni che viene prorogato automaticamente di mese in mese per un massimo di 2 volte, salvo richiesta volontaria di dimissioni da esprimere, da parte del contraente, nei termini di cui al successivo comma 6, ovvero in esito a valutazione di incompatibilità espressa dal Servizio alla Persona nei casi di cui all'art. 4 comma 2. Alla scadenza del terzo mese dall'accoglimento l'accordo contrattuale assume carattere definitivo.
 - La parte contraente si impegna a corrispondere la retta giornaliera; in accordo fra le parti sussiste solidarietà passiva fra i debitori firmatari del contratto, ai sensi dell'art. 1294 del codice civile.
 - La sottoscrizione del contratto da parte dell'amministratore di sostegno o del curatore o del tutore in vece dell'utente non comporta responsabilità patrimoniali personali, resta comunque l'obbligo da parte degli stessi di attivarsi al fine di garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali.
3. A partire dalla data indicata al comma 1 la persona ha titolo alla fruizione dei servizi erogati dall'A.S.P. ITIS e riportati nella Carta dei diritti e dei servizi sociali.
4. Dalla stessa data sorge l'obbligazione, a carico della parte contraente, al pagamento della retta giornaliera e di eventuali oneri ad essa correlati. La parte contraente è inoltre tenuta a versare all'A.S.P. ITIS, entro tre giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo contrattuale e comunque non oltre il momento dell'accoglimento, un deposito cauzionale infruttifero dell'importo determinato annualmente, con il bilancio aziendale di ciascun esercizio, salvo successive modifiche ed integrazioni e salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti per il caso specifico indicato. In alternativa si impegna a stipulare una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia di una mensilità. Quanto indicato al primo periodo del presente comma non si applica a coloro i quali vengono accolti con contributo totale a carico del Comune, per i quali dalla stessa data sorge la sola obbligazione del versamento della pensione, al netto del margine di autosufficienza, all'A.S.P. ITIS.
5. In caso di assenza temporanea dalla residenza protetta a causa di degenza ospedaliera, di periodi di ospitalità presso familiari, o di altro motivo comportante la non presenza nella residenza, la persona ha titolo alla conservazione del posto secondo le modalità definite dal Regolamento per l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti.
6. La richiesta volontaria delle dimissioni dalla residenza dovrà essere comunicata per iscritto dalla parte contraente con 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi di preavviso. L'uscita dalla

residenza dell'utente potrà avvenire in qualunque momento, fermo il rispetto dei protocolli interni e fermo l'obbligo della parte contraente del pagamento della retta per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal momento della ricezione da parte dell'A.S.P. ITIS della comunicazione per iscritto delle dimissioni. L'esercizio della facoltà di recesso dal presente contratto da parte del contraente comporta per lo stesso l'obbligo di trasferire la persona anziana altrove; fino a quando la persona non sarà trasferita, la retta giornaliera resterà a carico del contraente.

Art. 4

1. L'accoglimento e la permanenza presso la residenza specifica avvengono in funzione della valutazione multidimensionale effettuata dall'èquipe dell'A.S.P. ITIS, che deve tener conto delle caratteristiche e dei bisogni di carattere prevalentemente socioassistenziale della persona, nonché della specifica destinazione dei vari nuclei e prioritariamente della contingente disponibilità di posti.
2. La parte contraente si impegna ad accettare la dimissione della persona nei seguenti casi:
 - a) di accertata incompatibilità dello stesso con la vita comunitaria o con le possibilità assistenziali proprie della Azienda;
 - b) aggravamento della condizione di bisogno della persona che comporta il passaggio da una condizione cronico/degenerativa ad una condizione subacuta sanitaria;
 - c) lesione del rapporto fiduciario tra l'A.S.P. ITIS e la parte contraente;
 - d) non osservanza reiterata del Regolamento per l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti.Tale dimissione sarà comunicata per iscritto alla parte contraente ed è da attuarsi entro il termine non superiore a quindici giorni dalla data della comunicazione.
3. Il servizio residenziale offerto dall'A.S.P. ITIS consiste prevalentemente nell'erogazione di prestazioni di carattere socio-assistenziale.
4. Il servizio medico viene assicurato dal Servizio sanitario regionale; i servizi infermieristici, riabilitativi e assistenziali vengono forniti dall'ITIS secondo quanto previsto dalla convenzione con l'ASUGI e dalle normative socio-assistenziali vigenti in materia. In ogni caso l'A.S.P. ITIS non procede all'erogazione di prestazioni sanitarie che debbano essere eseguite congiuntamente a quelle socio-assistenziali né di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria né consistenti in piani terapeutici, sanitari, riabilitativi o conservativi personalizzati.
5. L'A.S.P. ITIS non dispone, in base alla vigente normativa regionale di settore, di una direzione sanitaria, ovvero di propri medici ed esercita la propria responsabilità connessa agli interventi di natura sanitaria in applicazione della normativa nazionale tempo per tempo vigente. L'A.S.P. ITIS adotta ed applica tutte le misure necessarie indicate nelle normative nazionali e regionali connesse al contrasto della diffusione di forme epidemiche, garantisce la corretta organizzazione dei servizi non potendo escludere il rischio di contatto con forme virali in relazione alle conoscenze tecnico-scientifiche attuali.
6. Non è consentito ricorrere a prestazioni di assistenza personalmente acquisite, se non nelle forme previamente concordate con il Servizio alla Persona attraverso l'èquipe multiprofessionale.

Art. 5

1. Le rette vengono computate tenendo conto dei giorni di effettiva presenza ed elaborate con cadenza mensile posticipata. I documenti contabili sono intestati alla persona accolta.
2. La retta che verrà addebitata sarà quella stabilita annualmente con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, pubblicata nella sezione "albo pretorio" del sito internet aziendale www.itis.it.
3. Qualora in corso d'anno intervenga una modifica delle condizioni sopra indicate che comporti una variazione dell'importo della retta dovuta, la parte contraente ne verrà debitamente informata con apposita comunicazione.
4. Le rette vengono stabilite in considerazione delle esigenze di carattere prevalentemente assistenziale che vengono erogate e che sono preminenti rispetto alle esigenze sanitarie o a prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.

5. In caso di assenza dalla residenza per più giorni, il corrispettivo dovuto, come quantificato nel bilancio di previsione, verrà calcolato al netto dei contributi previsti dalla normativa regionale vigente.

Art. 6

1. La parte contraente si impegna al pagamento, entro il 25° giorno del mese successivo a quello indicato nel documento contabile che ne comunica l'ammontare, in un'unica soluzione dell'importo dovuto mensilmente, al netto del contributo pubblico eventualmente concesso quale concorso al pagamento della retta di accoglienza della persona presso questa residenza per anziani non autosufficienti.
2. Il mancato pagamento delle rette entro il predetto termine comporta l'applicazione degli interessi legali, tempo per tempo vigenti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di cui al precedente comma.
3. Nel caso di decesso dell'utente, la parte contraente, qualora abbia la qualità di amministratore di sostegno, di tutore o di curatore dello stesso, si impegna a chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per il pagamento delle rette maturate fino al decesso e a provvedere prontamente al saldo del dovuto non appena ottenuta l'autorizzazione.
4. La parte contraente s'impegna al pagamento attraverso le modalità previste dalla normativa statale vigente tempo per tempo.

Art. 7

1. La parte contraente si impegna altresì al pagamento di eventuali ticket applicati dal Sistema Sanitario per visite, esami clinici, esami radiologici e cure specialistiche che non possono essere assicurati dall'A.S.P. ITIS, nonché alle spese di trasporto non assunte dal S.S.R. o di eventuali servizi aggiuntivi personalizzati richiesti dalla parte contraente e gestiti dall'A.S.P. ITIS.

Art. 8

1. Qualora la parte contraente sia inadempiente nel rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 3, comma 3 e/o art. 6, fatti salvi all'A.S.P. ITIS i procedimenti di recupero dell'insoluto con spese a carico del debitore, questa accetterà le dimissioni dell'accolto disposte dall'A.S.P. stessa a far data dal termine del provvedimento che verrà comunicato per iscritto alla parte contraente.

Art. 9

1. L'A.S.P. ITIS rilascerà annualmente a richiesta degli aventi diritto, una dichiarazione contenente la quantificazione dei costi di assistenza sanitaria ed assistenziale specifica, costituente onere deducibile dalle imposte sui redditi ai sensi delle norme vigenti.

Art. 10

1. La parte contraente accetta incondizionatamente tutte le norme interne, contenute nella Carta dei diritti e dei servizi sociali e nel Regolamento per l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti, impegnandosi al rispetto degli stessi al fine di favorire un ordinato svolgimento della vita comunitaria e permettere all'A.S.P. ITIS la costante attuazione del proprio intervento gestionale nell'erogazione dei servizi.

Art. 11

1. Per ogni controversia insorta sull'accordo contrattuale non risolvibile per via amministrativa, unico competente sarà il foro di Trieste.

Art. 12

1. Le parti convengono di procedere alla registrazione del presente atto solo in caso d'uso. In ogni caso il relativo onere resterà a carico della parte contraente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.S.P. ITIS
Il Dirigente Sociale

La parte contraente
firma e data

DICHIARAZIONE

La parte contraente dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile le seguenti clausole contrattuali:

Art. 3, co. 2, I par.: tacita proroga.

Art. 4, co. 1 e 2: facoltà di recedere a favore di chi ha predisposto la clausola

Art. 4, co. 6: restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. "Non è consentito ricorrere a prestazioni di assistenza personalmente acquisite, se non nelle forme previamente concordate con il Servizio Sociale attraverso l'èquipe multiprofessionale".

Art. 11: deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria. "Per ogni controversia insorta sull'accordo contrattuale non risolvibile per via amministrativa, unico competente sarà il foro di Trieste."

La parte contraente

La parte contraente dichiara che all'atto della sottoscrizione del presente contratto:

- ha preso visione dei contenuti del Regolamento per l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e della Carta dei diritti e dei servizi sociali che l'A.S.P. ha consegnato alla parte contraente;
- ha preso atto che verrà versato da , cui poi verrà restituito al termine della degenza, operati i dovuti conguagli, l'importo pari a a titolo di deposito cauzionale non fruttifero presso la tesoreria dell'A.S.P. ITIS /ha costituito apposita fideiussione per un importo pari a /non è dovuto il versamento della cauzione poiché, come da determina prot..... del Comune di Trieste, la parte contraente è accolta con contributo totale a carico del Comune
- ha preso in consegna la cassetta postale di proprietà dell'Ente contrassegnata dal n° _____ e dal seguente nominativo, indicato dallo stesso dichiarante, che autorizza l'apposizione sulla cassetta: _____;
- si impegna ad utilizzare la cassetta per la ricezione della posta in entrata e di non destinarla ad usi diversi da quelli consentiti dalla natura della cosa;
- si impegna ad assumere la gestione della posta in entrata e di liberare l'Asp Itis da ogni responsabilità;
- si impegna, in caso di cessazione del rapporto con l'Asp Itis, a prelevare tutta la posta giacente e a restituirne la chiave entro i successivi 10 giorni;
- è stata/o informata/o che l'Asp Itis richiederà, a titolo di indennizzo per le spese sostenute, € 8,00 € per ogni richiesta di duplicazione della chiave della cassetta assegnata, ed € 20,00 in caso di mancata restituzione della chiave entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto.

La parte contraente autorizza l'A.S.P. ITIS ad introitare l'eventuale credito aziendale residuo per rette, contributi, rifusioni e per le spese funerarie direttamente sostenute, o a rimborsare queste

ultime agli intestatari della fattura, a valere sulle disponibilità liquide dalla stessa relitte nel Fondo Risparmi. Ogni ulteriore disponibilità liquida eventualmente relitta nel fondo risparmi dalla "parte contrattuale", qualora non vi siano eredi o altri aventi diritto che la reclamino entro tre anni dallo scioglimento del rapporto con A.S.P. ITIS, sarà introitata da quest'ultima a titolo di rinuncia della "parte contrattuale" al relativo credito. Del pari gli eventuali oggetti di valore, lasciati dalla "parte contrattuale" presso A.S.P. ITIS al momento dello scioglimento del rapporto e non reclamati da eredi o altri interessati entro tre anni, s'intenderanno trasferiti ad A.S.P. ITIS.

Trieste,

La parte contraente

firma e data

All.: - documento d'identità dei sottoscrittori per la parte contraente
- informativa/e privacy

Nel caso di soggetto impossibilitato a firmare:

Il sottoscritto _____ in qualità di Dirigente Amministrativo dell'A.S.P. ITIS attesto che il/la sig./ra _____

- o ha reso davanti a me dichiarazione di non poter firmare a causa di impedimento fisico.
- o è impossibilitato/a a firmare per motivi di salute, come risulta anche dalla documentazione sanitaria in atti.

Trieste, _____

Il Dirigente Amministrativo
